



COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO

PROVINCIA DI AREZZO

Via Capoluogo n. 87, 52033 CAPRESE MICHELANGELO (AR)

ORDINANZA N° 2 DEL 30/03/2020

TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI E COMMERCIALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "COVID-19" - DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3.

VISTO il D.L. 02 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto : "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 marzo 2020, 8 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 25 marzo 2020 in tema di misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTE le ordinanze del Ministro della Salute in data 20 e 22 marzo 2020 inerenti ad ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

PRESO ATTO INOLTRE che il territorio del Comune di Caprese Michelangelo, per quanto ad oggi non ancora raggiunto da alcun caso di contagio, risulta potenzialmente esposto ad un imminente pericolo derivante dalla presenza di casi nei Comuni limitrofi.

PRESO ATTO che ad oggi per la gestione di negozi e servizi pubblici l'uso di mascherine e guanti non sono obbligatori, ritenendo invece che la specificità del nostro territorio imponga tali misure ulteriori (per quanto di assoluta ragionevolezza e coerenti con le raccomandazioni delle istituzioni centrali).

RITENUTO PERTANTO necessario adottare, sull'intero territorio comunale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL."

ORDINA

1) Che ogni negozio, impresa, esercizio, ufficio (pubblico o privato) che eroghi servizi al pubblico o che venga in contatto con soggetti esterni possa operare solo con personale dotato di idonee protezioni individuali per bocca e naso oltre che con guanti protettivi;

2) Che il contatto diretto con tali uffici o negozi è consentito solo a coloro che indossano una protezione stabile per bocca e naso e guanti protettivi vietandone l'accesso a chi ne è sprovvisto.

Si rammenta che la violazione di tale disposizione è sanzionata dalla Legge, vertendo tale provvedimento in tema di salute pubblica e determinato dall'intento di prevenire e limitare il contagio.

Si richiamano le disposizioni nazionali di cui ai D.P.C.M. del 08/03/2020 e del 11/03/2020 e le sanzioni, anche penali, previste per la violazione di ordinanze del Sindaco.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - alla Prefettura di Arezzo
 - Comando Carabinieri di Sansepolcro
 - Stazione Carabinieri di Caprese Michelangelo.

Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 - della Legge 241/1990, si informa che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana nel termine di 60 giorni secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010, o alternativamente è ammesso ricorso al Prefetto entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

Dalla residenza municipale,

IL SINDACO
Claudio Baroni